DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1981

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/869/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli altri Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, con decisione 80/605/CEE [2], la Commissione ha autorizzato gli Stati membri, ciascuno per quanto lo riguarda, a istituire una sorveglianza intracomunitaria di talune importazioni;

considerando che, il 7 e il 24 luglio 1981, la Repubblica francese ha presentato delle domande di sorveglianza intracomunitaria per un certo numero di altri prodotti;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito gli elementi addotti a giustificazione delle domande sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 80/605/CEE;

considerando che la Commissione ha esaminato, in particolare, se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se siano stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche invocate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitarie;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti e che di conseguenza conviene autorizzare la Repubblica francese a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino alla fine del 1981,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedere fino al 31 dicembre 1981, a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 164 del 30. 6. 1980, pag. 20.

ALLEGATO

A. Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria (1)

Categoria	*Paesi d'origine*
24	Filippine
26	Tailandia

B. Altri prodotti

N. della tariffa doganale comune	Codici Nimexe	Designazione delle merci	Paese d'origine
ex 85.21 D II	85.21-62, 64, 66, 68	Microstrutture elettroniche : circuiti integrati e altri	Giappone

(1) Regolamento (CEE) n. 3063/79 della Commissione (GU n. L 347 del 31. 12. 1979).